



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

DD N. 372

del 26/09/2024

UFFICIO CONTRATTI E ICT

DECRETO DIRIGENZIALE

Oggetto: SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN SIMULTANEA, CONSECUTIVA E CHUCHOTAGE, NONCHÉ DI TRADUZIONE E TRASCRIZIONE DI TESTI E INTERVENTI PER LE ESIGENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, PER IL PERIODO DI DODICI MESI, CON FACOLTÀ DI PROROGA PER ULTERIORI DODICI MESI - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, ALLA SOCIETÀ ARKADIA TRANSLATIONS S.R.L. DI BERGAMO, TRAMITE LA PIATTAFORMA CERTIFICATA SINTEL

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 *"Testo unico in materia di organizzazione e personale"*;

VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 febbraio 2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8 aprile 2014, n. X/356, e 28 luglio 2015, n. X/751;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 14 dicembre 2021, n. 318, *"III provvedimento organizzativo anno 2021"* che ha, tra l'altro, conferito alla sottoscritta l'incarico di dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- la deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2023, n. XII/108, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2024-2025-2026 per il funzionamento del Consiglio regionale;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 19 dicembre 2023, n. 327, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e di assegnazione delle quote di bilancio al segretario generale e al datore di lavoro, per gli anni 2024-2025-2026;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2024, n. 24, recante *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale della Lombardia, triennio 2024 - 2026 (anno 2024): approvazione"* e in particolare l'allegato 3 della Sottosezione - Rischi corruttivi e trasparenza anni 2024/2026, che disciplina le misure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a euro 20.000,00;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* (di seguito Codice), entrato in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia dal 1° luglio 2023 e, in particolare, le seguenti disposizioni:

- articolo 15, comma 1, secondo cui nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice;
- articolo 17, comma 2, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, nell'atto con il quale adottano la decisione di contrarre per l'affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- articolo 50, comma 1, lettera b), ai sensi del quale *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, mediante affidamento diretto, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni"*

contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

- *articolo 52, comma 1 - primo periodo -, ai sensi del quale "nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti";*
- *Allegato I.1 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";*
- *articolo 226, comma 5, secondo cui "ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso";*

VISTO il decreto del Segretario generale 21 dicembre 2023, n. 567, di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026 per il funzionamento del Consiglio regionale e di assegnazione delle quote ai dirigenti, che, per le procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 50 del Codice e per le procedure di scelta del contraente ai sensi degli articoli 70 e ss. del Codice, nonché per le concessioni, ha individuato, di norma e fatte salve le diverse disposizioni di singoli atti, come Responsabile unico del progetto (di seguito RUP) ai sensi dell'articolo 15 del Codice, il dirigente dell'ufficio contratti e ICT;

VISTO il decreto dirigenziale 8 febbraio 2024, n. 39, recante *"Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000"*

VISTA la richiesta di acquisizione (RDA) n. 34 pervenuta all'U.O. Contratti ed economato, completa di pareri tramite il sistema documentale EDMA, in data 11 settembre 2024, con la quale il dirigente dell'Ufficio Relazioni con Organismi Istituzionali, ha:

- espresso la necessità di acquisire il servizio di interpretariato in simultanea, consecutiva e chuchotage, nonché di traduzione e trascrizione di testi e interventi per le esigenze del Consiglio regionale della Lombardia, per il periodo di un anno, con facoltà di proroga per un ulteriore anno;
- indicato le modalità di svolgimento del servizio precisando che, il servizio di interpretariato e di traduzione, da svolgere principalmente a Milano o nell'ambito del territorio regionale della Lombardia, è reso in occasione di eventi istituzionali che prevedono l'intervento di relatori e/o delegazioni straniere, o traduzioni di testi, quali giornali e dossier, in lingua straniera;
- indicato la durata del contratto in dodici mesi, con facoltà di proroga per ulteriori dodici mesi;
- fissato l'importo complessivo massimo spendibile stimato per i servizi oggetto dell'affidamento, pari ad euro 19.900,00 (oltre IVA) di cui:
 - a) euro 9.950,00 (oltre IVA), per il contratto principale;
 - b) euro 9.950,00 (oltre IVA), per l'eventuale periodo di proroga;

- chiesto di procedere mediante affidamento diretto, con invito rivolto all'operatore economico Arkadia Translations S.r.l., con sede legale in Bergamo - codice fiscale e partita IVA 02717560169, che ha proposto un preventivo con prezzi in linea in linea con il precedente affidamento e indicato come riferimento di aver svolto un servizio simile in favore della Regione Veneto, Ente con caratteristiche analoghe al Consiglio regionale della Lombardia;
- dichiarato che non vi sono convenzioni ARIA S.p.A. o Consip attive per l'erogazione del servizio in oggetto;

ACQUISITI AGLI ATTI:

- il parere del 10 settembre 2024, con cui il dirigente dell'Ufficio segreteria dell'Ufficio di presidenza, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy ha evidenziato, in base a quanto riportato nella RDA e nei suoi allegati, che l'affidamento non comporta da parte del Fornitore il trattamento di dati personali di titolarità del Consiglio regionale poiché le traduzioni riguardano, perlopiù, testi e interventi correlati a occasioni pubbliche o istituzionali ma che, qualora venga rilevata nel corso del servizio l'esigenza di affidare documenti con dati personali o comunque contenuti sensibili, è necessario procedere al loro oscuramento, secondo le modalità più idonee, prima di trasmettere al Fornitore il testo da tradurre;
- il parere del 12 settembre 2024, con cui l'u.o. Prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro e servizi ausiliari ha rilevato, in base a quanto riportato al punto 3, della RDA, che il servizio non rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 26 del d.lgs. 81/2008;

CONSTATATO che le prestazioni in oggetto non rivestono interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice;

RITENUTO di acquisire il servizio in argomento mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), tramite la piattaforma di negoziazione telematica di Regione Lombardia *Sintel*;

DATO ATTO che:

- in data 12 settembre 2024 la sottoscritta, in qualità di RUP, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, ha approvato, mediante sottoscrizione digitale il Foglio patti e condizioni e relativi allegati, predisposto dalla u.o. contratti ed economato;
- in data 13 settembre 2024 si sono svolte le operazioni relative al lancio della procedura sulla piattaforma telematica di negoziazione Sintel - avente ID 189426469, con invito rivolto alla società Arkadia Translations S.r.l., con sede legale in Bergamo - codice fiscale e partita IVA 02717560169;
- entro il termine ultimo delle ore 15:00 del 19 settembre 2024, è regolarmente pervenuta l'offerta avente ID Sintel 1726750609912, presentata dalla suddetta società;
- in data 20 settembre 2024, il RUP, verificata la completezza e la regolarità delle dichiarazioni prodotte, ha proposto di affidare il servizio in argomento alla società Arkadia Translations S.r.l. di Bergamo, alle condizioni e modalità prescritte dal Foglio patti e condizioni e relativi allegati, ai prezzi offerti nell'Allegato Modello offerta economica Tabella I - Elenco servizi e lingue, per un importo massimo spendibile pari a euro 9.950,00 (IVA esclusa), per il contratto principale della durata di dodici mesi, come riportato dal rapporto delle attività generato dalla piattaforma Sintel ID 2488120, unito agli atti;

DATO ATTO che il servizio è di natura intellettuale e che nella scelta del miglior offerente si è tenuto altresì conto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice;

RILEVATO, anche sulla base di quanto comunicato dal dirigente della struttura proponente, che le esperienze pregresse dichiarate dall'operatore economico, in particolare il servizio svolto presso la Regione Veneto, risultano idonee per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto e che i prezzi offerti sono congrui;

RITENUTO di affidare il servizio in argomento, alla società Arkadia Translations S.r.l., con sede legale in Bergamo - codice fiscale e partita IVA 02717560169, alle condizioni e modalità del Foglio patti e condizioni e ai prezzi offerti nell'Allegato Modello offerta economica Tabella I - Elenco servizi e lingue, per l'importo massimo spendibile di euro 9.950,00 (oltre IVA al 22%), con decorrenza dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto per il periodo di dodici mesi per il contratto principale, come riportato dal rapporto delle attività generato dalla piattaforma Sintel ID 2488120, unito agli atti;

RITENUTO di impegnare in favore di Arkadia Translations S.r.l. la spesa complessiva di euro 12.139,00 (IVA inclusa), per il contratto principale, sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026, come di seguito indicato:

- annualità 2024:

- a) euro 1.000,00 sul capitolo 1615 "*Traduzioni ed interpreti*" codifica di V livello U.1.03.02.11.001 "*Interpretariato e traduzioni*";
- b) euro 2.500,00 sul capitolo 1623 "*CALRE – Traduzioni ed interpreti*" codifica di V livello U.1.03.02.11.001 "*Interpretariato e traduzioni*";

- annualità 2025:

- a) euro 4.139,00 sul capitolo 1615 "*Traduzioni ed interpreti*" codifica di V livello U.1.03.02.11.001 "*Interpretariato e traduzioni*";
- b) euro 4.500,00 sul capitolo 1623 "*CALRE – Traduzioni ed interpreti*" codifica di V livello U.1.03.02.11.001 "*Interpretariato e traduzioni*";

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del Codice, dei soggetti interessati dalla procedura di affidamento (prot. CRL.2024.0012871 dell'8/08/2024, CRL.2024.0013140, prot. CRL.2024.0013157 e prot. CRL.2024.0013172, tutte del 27/08/2024);

DATO ATTO che, trattandosi di servizi per un importo inferiore a euro 40.000,00, l'Amministrazione effettua sull'affidatario la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione del preventivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice, con le modalità di cui all'articolo 52, comma 1, del Codice e del decreto dirigenziale 39/2024, sopra richiamato, e pertanto il presente provvedimento è immediatamente efficace;

DATO ATTO, altresì che:

- il pagamento del corrispettivo contrattuale, soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari, sarà conforme a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 136/2010 e dagli articoli 6 e 7 della Legge 217/2010 e riporterà il CIG che sarà comunicato dall'Amministrazione;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'articolo 50 del Codice stesso, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, previa acquisizione della

polizza assicurativa RCT/O di cui all'articolo 8 del Foglio patti e condizioni e della garanzia definitiva di cui all'articolo 14;

- il contratto è sottoposto a clausola risolutiva in caso di successivo accertamento di insussistenza dei requisiti dichiarati, come previsto all'articolo 52, comma 2, del Codice, con l'adozione in tal caso dei provvedimenti e delle comunicazioni ivi previsti;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 10, come integrato dall'allegato I.4 del Codice, trattandosi di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, il relativo contratto è esente da imposta di bollo;

DATO ATTO che il Fornitore fattura il corrispettivo contrattuale con cadenza mensile posticipata per le prestazioni effettivamente svolte, sulla base dei corrispettivi offerti in sede di procedura, a seguito del rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, che dispone la liquidazione della fattura dopo aver verificato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali secondo le modalità riportate all'articolo 7, comma 4, del Foglio patti e condizioni;

RITENUTO di individuare il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'allegato I.2 al Codice, nel dirigente dell'Ufficio Relazioni con Organismi Istituzionali, competente anche per l'eventuale modifica dell'impegno di spesa, per la liquidazione delle fatture nonché per lo svincolo della garanzia definitiva, e, quale referente operativo, il Professional Coordinamento giuridico amministrativo delle attività del Servizio e rapporti U.E.;

VERIFICATA la regolarità dell'istruttoria e della proposta di decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

ATTESTATA la rispondenza del contenuto del presente atto al principio della competenza finanziaria potenziata di cui al d.lgs. 118/2011, stante l'imputazione della spesa negli esercizi finanziari nei quali si prevede che l'obbligazione giuridica venga a scadenza;

VISTO il rapporto del Servizio Programmazione finanziaria e risorse strumentali sulla disponibilità dei fondi e la prenotazione della spesa ai sensi dell'articolo 15 del regolamento contabile,

DECRETA

1. di affidare alla società Arkadia Translations S.r.l., con sede legale in Bergamo - codice fiscale e partita IVA 02717560169, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice, i servizi in oggetto, alle condizioni e modalità prescritte dal Foglio patti e condizioni e relativi allegati e ai prezzi offerti nell'Allegato Modello offerta economica Tabella I - Elenco servizi e lingue, presentati dalla suddetta società, per un importo massimo spendibile pari a euro 9.950,00 (IVA esclusa) per il contratto principale, con decorrenza dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto e per il periodo di dodici mesi, con facoltà di proroga per ulteriori dodici mesi;
2. di impegnare in favore di Arkadia Translations S.r.l. la spesa complessiva di euro 12.139,00 (IVA inclusa), per il contratto principale, sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026, come di seguito indicato:
 - annualità 2024:

- euro 1.000,00 sul capitolo 1615 "*Traduzioni ed interpreti*" codifica di V livello U.1.03.02.11.001 "*Interpretariato e traduzioni*";
 - euro 2.500,00 sul capitolo 1623 "*CALRE – Traduzioni ed interpreti*" codifica di V livello U.1.03.02.11.001 "*Interpretariato e traduzioni*";
 - annualità 2025:
 - euro 4.139,00 sul capitolo 1615 "*Traduzioni ed interpreti*" codifica di V livello U.1.03.02.11.001 "*Interpretariato e traduzioni*";
 - euro 4.500,00 sul capitolo 1623 "*CALRE – Traduzioni ed interpreti*" codifica di V livello U.1.03.02.11.001 "*Interpretariato e traduzioni*";
3. che, trattandosi di servizio a consumo, l'eventuale differenza tra gli impegni assunti sull'annualità 2024 e gli importi complessivi dei servizi che verranno richiesti nel corso del medesimo, verranno reimputati sull'esercizio finanziario immediatamente successivo, fermo il termine ultimo del contratto;
 4. che l'eventuale periodo di proroga ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Foglio patti e condizioni, ai prezzi offerti dall'operatore economico, o alle condizioni di mercato ove più favorevole all'Amministrazione, sarà disposto con successivo decreto, con cui sarà impegnata anche la relativa spesa;
 5. di annettere al presente decreto, quale parte integrante, il Foglio patti e condizioni disciplinante il servizio in oggetto, approvati dalla sottoscritta, in qualità di responsabile unico del progetto mediante sottoscrizione digitale e accettati dal Fornitore tramite sottoscrizione digitale in sede di procedura;
 6. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto, competente anche per le attività di cui in premessa, il dirigente dell'Ufficio Relazioni con Organismi Istituzionali e quale referente operativo il *Professional* Coordinamento giuridico amministrativo delle attività del Servizio e rapporti U.E.;
 7. di stipulare il contratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, previa acquisizione della polizza assicurativa RCT/O e della garanzia definitiva di cui agli articoli 8 e 14 del Foglio patti e condizioni;
 8. di sottoporre il contratto alla condizione risolutiva del successivo accertamento negativo dei controlli sul possesso dei requisiti dichiarati, ferme le ulteriori conseguenze ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice.

MARA GARGATAGLI

Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Foglio patti e condizioni relativo al servizio di interpretariato in simultanea, consecutiva e *chuchotage*, nonché di traduzione e trascrizione di testi e interventi per le esigenze del Consiglio regionale della Lombardia, per il periodo di dodici mesi, con facoltà di proroga per ulteriori dodici mesi

INDICE

Art. 1 - Definizione delle parti.....	3
Art. 2 - Oggetto, durata e opzioni contrattuali.....	3
Art. 3 - Direttore dell'esecuzione del contratto.....	3
Art. 4 - Descrizione delle attività e modalità di svolgimento dei servizi	4
Art. 5 - Disposizioni relative al servizio di interpretariato	5
Art. 6 - Disposizioni relative al servizio di traduzione	5
Art. 7 - Valore del servizio, corrispettivi, modalità e termini di pagamento – Revisione prezzi.....	6
Art. 8 - Responsabilità del fornitore e danno di immagine – Polizza RCT/O	7
Art. 9 – Penali	8
Art. 10 - Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.....	9
Articolo 11 - Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 del d.lgs. 36/2023.....	10
Articolo 12 - Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023.....	10
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	10
Art. 14 - Garanzia definitiva.....	11
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e subappalto.....	11
Art. 16 -Trattamento dei dati personali nell'ambito del servizio.....	12
Art. 17 - Trattamento dei dati personali nell'ambito delle operazioni di affidamento e gestione del contratto – Patto di riservatezza	13
Art. 18 - Rispetto del codice di condotta dei dipendenti pubblici e del Consiglio regionale.....	13
Art. 19 - Rispetto del patto di integrità e relative sanzioni.....	14
Art. 20 - Divieto di pantouflage e relative sanzioni	14
Articolo 21 - Segnalazione violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) da parte di lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici	14
Articolo 22 - Stipulazione del contratto.....	15
Articolo 23 - Risoluzione delle controversie e Foro competente	15

Articolo 24 - Norma finale 15

**CLAUSOLE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 1341 DEL C.C.
..... 15**

TABELLA I - ELENCO SERVIZI E LINGUE 16

Art. 1 - Definizione delle parti

1. **Amministrazione Appaltante**, nel prosieguo denominata anche '**Amministrazione**' o '**Consiglio regionale**', è il Consiglio regionale della Lombardia, codice fiscale 80053570158 e P. IVA 09201010965, con sede in via Fabio Filzi n.22, CAP 20124- Milano.
2. **Fornitore**, nel prosieguo denominato anche '**Aggiudicatario**', è **ARKADIA TRANSLATIONS S.r.l.**, con sede legale in Milano - codice fiscale e partita IVA 02717560169, è l'operatore economico affidatario.

Art. 2 - Oggetto, durata e opzioni contrattuali

1. Il presente Foglio patti e condizioni ha per oggetto l'affidamento dei servizi di interpretariato in simultanea, consecutiva e *chuchotage*, nonché di traduzione e trascrizione di testi e interventi per le esigenze del Consiglio regionale della Lombardia.
2. Il contratto ha una durata di dodici mesi, con decorrenza dalla data indicata nella lettera commerciale di stipulazione del contratto. Nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine finale del contratto non sia esaurito almeno l'importo massimo stabilito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), il termine finale del contratto può essere differito mediante decreto, per il periodo massimo di sei mesi a parità di corrispettivi e di massimale contrattuale, previa comunicazione scritta, da inviare al Fornitore tramite posta elettronica certificata con quindici giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
3. Il Consiglio regionale può richiedere la prestazione dei servizi di cui all'articolo 4 fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale di cui all'articolo 7. In caso di raggiungimento dell'ammontare massimo predetto nel corso del periodo contrattuale, la scadenza del contratto s'intenderà anticipata e il Consiglio regionale potrà procedere ai sensi del comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "*Codice*"), l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto per un periodo massimo di dodici mesi e per un importo massimo non superiore a quello indicato all'articolo 7, comma 1, lettera b), alle medesime condizioni di aggiudicazione, dandone comunicazione al fornitore tramite posta elettronica certificata con un preavviso di almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l'Amministrazione, che la esercita a proprio insindacabile giudizio, senza che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo. Il Fornitore si obbliga ad accettare la proroga alle medesime condizioni normative ed economiche stabilite dal contratto, o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Amministrazione, rinunciando ad avanzare, nel caso di mancato esercizio della facoltà, pretese economiche o richieste di indennizzo di sorta.
5. All'eventuale proroga di cui al comma precedente si applicano le disposizioni relative al differimento del termine finale di cui al comma 2.

Art. 3 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), dell'Allegato I.2 del Codice, il Consiglio regionale individua quale direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito "DEC") il dirigente dell'Ufficio Relazioni con gli organismi istituzionali.
2. Il referente operativo del contratto per il Consiglio regionale è il Professional Coordinamento giuridico amministrativo delle attività del Servizio e rapporti U.E..
3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito "RUP"), il DEC opera in autonomia in

ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

4. Il DEC è competente altresì per l'eventuale modifica degli impegni di spesa, per la liquidazione delle fatture nonché per lo svincolo della garanzia definitiva.
5. L'eventuale variazione del direttore dell'esecuzione è tempestivamente comunicata dal Consiglio regionale al Fornitore.
6. Le comunicazioni tra il DEC e il Fornitore avvengono per iscritto tramite posta elettronica certificata dell'ente (protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it) e del Fornitore o, in subordine, mediante posta elettronica istituzionale, in modo da garantire l'avvenuto recapito delle stesse. Devono essere trasmesse unicamente via PEC le comunicazioni dalle quali decorrono i termini di adempimento delle prestazioni contrattuali, ai sensi del presente foglio patti e condizioni.

Art. 4 - Descrizione delle attività e modalità di svolgimento dei servizi

1. Il Fornitore deve svolgere i seguenti servizi, come riportati **nell'Allegato Tabella I – Elenco servizi e lingue** e come di seguito dettagliati:
 - a) interpretariato, sia in consecutiva che in simultanea che in *chuchotage* (servizio effettuato sussurrando all'utente o agli utenti i concetti essenziali dell'intervento del relatore), in occasione di conferenze e seminari che prevedono l'intervento di relatori stranieri;
 - b) interpretariato, sia in consecutiva (servizio di traduzione in altra lingua effettuato in presenza delle parti interessate nel quale l'interprete è accanto all'oratore o, eventualmente, in collegamento audio-video, c.d. videoconferenza e ne traduce il discorso), che in simultanea (servizio di traduzione simultanea in altra lingua effettuato in una cabina acusticamente isolata, dotata di cuffia e microfono, per il pubblico che ascolta in cuffia), che in *chuchotage*, in occasione di incontri istituzionali relativi alle attività del Consiglio oltre che per l'accoglienza di delegazioni straniere;
 - c) traduzione di documenti, quali: lettere, comunicati stampa, articoli giornalistici, documenti inerenti a incontri istituzionali, programmi di viaggio, interventi istituzionali, dossier tematici e *slide*.
2. I servizi elencati al comma 1 sono resi, nelle tipologie di lingue indicate nell'Allegato Tabella I – Elenco servizi e lingue, all'occorrenza richieste dall'Amministrazione.
3. Il Fornitore trasmette al DEC i CV del personale coinvolto nei servizi almeno 5 (cinque), giorni lavorativi prima del giorno di svolgimento dell'evento. Il personale individuato può essere variato dal Fornitore per esigenze organizzative impreviste e improrogabili, fornendo il nuovo CV almeno 2 (due) giorni lavorativi prima dell'evento interessato al cambiamento.
4. Il Consiglio ha la facoltà di richiedere la sostituzione del personale laddove il profilo professionale di questi non appaia adeguato al servizio richiesto. In tal caso, il Fornitore dovrà provvedere tempestivamente e comunque entro il giorno lavorativo precedente il servizio da svolgere.
5. Gli ambiti linguistici interessati saranno in particolare quelli relativi all'attività istituzionale del Consiglio regionale. È quindi richiesta la puntuale conoscenza della terminologia tecnica utilizzata in ambito giuridico, amministrativo e politico.
6. Gli eventi si svolgeranno principalmente a Milano o nell'ambito del territorio regionale.

Art. 5 - Disposizioni relative al servizio di interpretariato

1. L'aggiudicatario dovrà porre a disposizione dell'Amministrazione il numero di interpreti previamente concordato col direttore dell'esecuzione, secondo le necessità di volta in volta prospettate per le vie brevi e confermate successivamente tramite PEC. Il numero di interpreti richiesti deve tener conto del numero delle lingue utilizzate e della durata dei lavori per attuare, se necessario, le dovute turnazioni.
2. Il direttore dell'esecuzione comunica al fornitore tramite PEC la data e il luogo dell'evento in occasione del quale si richiede il servizio di interpretariato in simultanea o in consecutiva con un anticipo di almeno otto giorni solari precedenti la data dell'evento stesso.
3. Il direttore dell'esecuzione comunica al Fornitore tramite PEC la data e il luogo dell'evento in occasione del quale si richiede il servizio di interpretariato in *chuchotage* con un anticipo di almeno tre giorni solari precedenti la data dell'evento stesso.
4. Con le richieste di cui ai commi 2 e 3 sono comunicate al Fornitore tutte le informazioni necessarie per l'erogazione del servizio, tra cui:
 - programma dell'evento;
 - tipologia d'interpretariato;
 - combinazioni linguistiche richieste;
 - numero d'interpreti richiesti.
5. Il Fornitore dovrà effettuare il sopralluogo prima del singolo evento almeno due giorni prima e verificare il funzionamento degli impianti da utilizzare.
6. Il Fornitore è tenuto a garantire, entro i termini di cui ai commi 1 e 5, e nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 4, la disponibilità di n. 2 interpreti per l'interpretazione in simultanea, che dovranno alternarsi ogni 20/25 minuti, e da n. 1 a n. 6 interpreti per l'interpretazione in consecutiva e in *chuchotage*.
7. Il Consiglio si riserva la facoltà di interpellare altre società, diverse dall'aggiudicataria, in caso di svolgimento dei servizi oggetto del contratto presso le sedi dell'Unione europea o in sedi extra europee.

Art. 6 - Disposizioni relative al servizio di traduzione

1. Il servizio consiste nella traduzione di testi sotto forma di cartelle o documenti dall'italiano in una lingua straniera e viceversa. Per cartella si intende un testo di circa 1600 battute, spazi inclusi.
2. Le traduzioni fornite non dovranno essere letterali, ma vere e proprie versioni madrelingua del testo, con particolare cura alla terminologia tecnica e scientifica. Le traduzioni dovranno mantenere il taglio e lo stile del testo originale con un uso corretto della terminologia specifica utilizzata nel documento.
3. Il traduttore, affinché la traduzione sia conforme ai significati della versione d'origine, dovrà essere disponibile a interloquire con chi ha steso il testo per avere l'opportunità di chiarire il significato di particolari espressioni e l'intento del discorso.
4. Il direttore dell'esecuzione o suo delegato trasmette al Fornitore i testi da tradurre indicando la lingua di traduzione e segnalando l'eventuale urgenza. Nei casi di urgenza i testi, consegnati dal direttore dell'esecuzione anche nel tardo pomeriggio, dovranno comunque essere tradotti entro le ore 12:00 del giorno immediatamente successivo.
5. Il Fornitore è tenuto a garantire la consegna nei tempi che seguono:
 - a) per traduzioni fino a due cartelle il termine ordinario è di una giornata;
 - b) per traduzioni fino a 30 cartelle:
 - **ordinaria:** nei termini massimi di due giornate lavorative dalla data di ricezione del relativo ordine;

- **urgente:** nel termine massimo di una giornata lavorativa dalla data di ricezione del relativo ordine;
 - c) per traduzioni oltre le 30 cartelle:
 - **ordinaria:** nei termini massimi di tre giornate lavorative dalla data di ricezione del relativo ordine;
 - **urgente:** nei termini massimi di due giornate lavorative dalla data di ricezione del relativo ordine.
6. Nel caso di testi particolarmente voluminosi o di particolare complessità potranno essere previsti termini di consegna diversi da concordare con il Fornitore.

Art. 7 - Valore del servizio, corrispettivi, modalità e termini di pagamento – Revisione prezzi

1. L'importo complessivo massimo spendibile stimato per i servizi oggetto dell'affidamento è pari ad **euro 19.900,00 (oltre IVA)**, di cui:
 - a) **euro 9.950,00 (oltre IVA)**, per il contratto principale;
 - b) **euro 9.950,00 (oltre IVA)**, per l'eventuale periodo di proroga.
 Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza sono pari a **zero euro**.
2. Al Fornitore sono corrisposti i prezzi offerti in sede di procedura, ritenuti congrui dal Consiglio regionale. L'importo contrattuale è corrisposto a consumo, a seconda della prestazione richiesta, e pertanto il Fornitore non può vantare l'erogazione dell'intero importo, che rappresenta il massimo spendibile per l'Amministrazione. Al raggiungimento degli importi di cui al comma precedente, il contratto cessa anticipatamente come previsto all'articolo 2, comma 3.
3. I corrispettivi si riferiscono ai servizi oggetto del contratto, eseguiti a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e comprendono tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto, compresi quelli di natura previdenziale ed assicurativa, e dall'osservanza di leggi e regolamenti.
4. Il Fornitore fattura con cadenza **mensile posticipata** le prestazioni effettivamente svolte, sulla base dei corrispettivi offerti in sede di procedura, a seguito del rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, che dispone la liquidazione della fattura dopo aver verificato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali.
5. L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura in favore del conto corrente indicato dal Fornitore nel modulo di cui all'articolo 13.
6. Le fatture devono essere emesse e spedite secondo le prescrizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 *"Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"*, e devono riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - Intestazione: **Consiglio regionale della Lombardia**
 - Sede: **Via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano**
 - Codice Univoco Ufficio di IPA (campo 1.1.4): **UFIRHM**
 - Codice fiscale del Consiglio regionale (campo 1.4.1.2): **80053570158**
 - Repertorio contratto (campo 2.1.3.2): **2023.XII.3.5.8.1**
 - CIG contratto (campo 2.1.3.7): sarà comunicato al Fornitore a seguito dell'aggiudicazione;
 - Esigibilità IVA (campo 2.2.2.7): **S** "Scissione dei pagamenti".
7. Nel caso in cui la fattura sia priva dei dati richiesti al comma precedente, l'Amministrazione non procede con la liquidazione e chiede al Fornitore l'emissione di una nota di credito a completo storno della fattura irregolare e la contestuale emissione di una fattura contenente i dati richiesti.

8. Eventuali contestazioni o irregolarità di fatturazione, anche diverse da quelle richiamate al comma precedente, sospendono comunque il termine di pagamento, con facoltà per l'Amministrazione di procedere ai sensi del medesimo comma.
Ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Consiglio regionale acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
9. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC e di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, si procederà ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice.
10. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni contrattuali è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo la verifica della regolare esecuzione della fornitura, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L'IVA esposta nella fattura deve comunque essere calcolata sul corrispettivo pieno.
11. In caso di pagamenti di importo superiore a euro 5.000,00 (limite minimo ridotto dalla Legge 205/2017 con decorrenza dal 1° marzo 2018), il Consiglio regionale, prima di effettuare il pagamento, procede inoltre alla verifica prevista dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità stabilite dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
12. Ai sensi degli articoli 9 e 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si fa riferimento all'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi), pubblicato sul portale istituzionale dell'ISTAT. Il fornitore è tenuto a dare adeguata motivazione a supporto della richiesta di revisione prezzi. I nuovi prezzi determinati a seguito della revisione sono applicati alle prestazioni contrattuali svolte dopo la revisione a partire dalla prima fatturazione utile.

Art. 8 - Responsabilità del fornitore e danno di immagine – Polizza RCT/O

1. Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni a persone o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele a tale scopo necessari, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi e inerente all'espletamento del servizio.
3. Il Fornitore si impegna, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente contratto o in ogni caso per effetto dello stesso, così come disciplinato dall'art. 17.
4. Il Fornitore è responsabile del danno di immagine nei confronti del Consiglio regionale della Lombardia nel caso in cui la prestazione non sia resa al livello richiesto negli articoli 5 e 6, del presente Foglio patti e condizioni. Il danno di immagine viene quantificato per un importo massimo pari al costo della prestazione.
5. In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Foglio patti e condizioni, per le quali dovrà rispondere integralmente, il Fornitore si impegna a stipulare una polizza RCT/O che presti le seguenti garanzie:
 - responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad euro 1.000.000 per

sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente contratto;

- responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO"), per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui il Fornitore si avvarrà nell'esercizio delle attività svolte oggetto del presente Foglio patti e condizioni con un massimale non inferiore ad euro 1.000.000 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad euro 1.000.000.
6. Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.
 7. A tal proposito, il Fornitore ha l'obbligo di consegnare all'Amministrazione le polizze successive, annuali o pluriennali, a quella fornita ai fini della stipulazione del contratto entro quindici (15) giorni decorrenti dall'inizio del periodo di copertura.
 8. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 9 – Penali

1. Fatte salve le difformità e il ritardo nell'adempimento delle prestazioni descritte nel presente Foglio patti e condizioni, che siano dovute a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, è facoltà del DEC applicare le penali previste dai commi successivi, previa contestazione inviata al Fornitore tramite PEC. Il Fornitore ha facoltà di formulare controdeduzioni, tramite PEC, entro il quinto giorno successivo a quello della formale contestazione.
2. Il DEC, valutate le ragioni addotte dal Fornitore, relativamente al servizio di interpretariato, potrà procedere all'applicazione delle seguenti penali:
 - a) qualora il Fornitore non esegua, le prestazioni richieste di cui all'articolo 4: una penale pari al 50% del valore della prestazione, oltre all'addebito degli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal Consiglio regionale per l'espletamento del servizio con altri mezzi;
 - b) qualora il Fornitore non comunichi almeno sette giorni solari prima della data di inizio dell'evento l'impossibilità di effettuare il servizio di interpretariato in simultanea o in consecutiva richiesto: una penale pari al 40% del valore della prestazione, oltre all'addebito degli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal Consiglio regionale per l'espletamento del servizio con altri mezzi;
 - c) in caso di ritardo nell'erogazione del servizio di interpretariato in simultanea o in consecutiva richiesto imputabile a negligenza o inadempienza del Fornitore che determini uno slittamento dell'inizio dell'evento per più di 20 minuti rispetto a quanto programmato: una penale pari al 30% del valore della prestazione;
 - d) qualora il Fornitore non comunichi almeno due giorni solari prima della data di inizio dell'evento l'impossibilità di effettuare il servizio di interpretariato in chuchotage richiesto: una penale pari al 40% del valore della prestazione, oltre all'addebito degli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal Consiglio regionale per l'espletamento del servizio con altri mezzi;
 - e) in caso di ritardo nell'erogazione del servizio di interpretariato in *chuchotage* richiesto imputabile a negligenza o inadempienza del Fornitore che determini uno slittamento dell'inizio dell'evento per più di 20 minuti rispetto a quanto programmato: una penale pari al 30% del valore della prestazione;
 - f) qualora il Fornitore comunichi l'impossibilità di effettuare il servizio di interpretariato in chuchotage con un preavviso di almeno due giorni solari prima della data di inizio dell'evento: una penale pari al 20% del valore della prestazione, oltre all'addebito degli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal Consiglio regionale per l'espletamento del servizio con altri mezzi.

3. Il direttore dell'esecuzione del contratto, relativamente al servizio di **traduzione**, valutate le ragioni addotte dal Fornitore, può applicare le seguenti penali:
 - a) nel caso in cui la professionalità e l'esperienza dei traduttori messi a disposizione dell'amministrazione non siano coerenti con i curricula di cui all'articolo 4, trasmessi dal Fornitore: 200,00 per ogni curriculum non conforme;
 - b) in caso di ritardo rispetto al termine di consegna delle traduzioni di cui all'articolo 6, comma 5: l'un per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo; oltre il quinto giorno l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale del servizio, i cui costi saranno addebitati al Fornitore, fatta salva l'applicazione della suddetta penale;
 - c) in caso di errori di ortografia e di traduzione nella cartella: euro 3,00 per ciascun errore fino al terzo errore ed euro 7,00 per ciascun errore oltre il terzo errore.
4. Nel caso di violazione del Patto di integrità, il DEC applicherà una penale compresa tra l'1% e il 5% dell'importo contrattuale netto.
5. Le penali per il ritardo sono applicate complessivamente fino a un massimo del 10% dell'importo netto contrattuale; l'importo delle penali è arrotondato per eccesso alla seconda cifra decimale.
6. Le fattispecie elencate ai commi 2 e 3 non hanno carattere di tassatività. In caso di disservizio o inadempimento diverso da quelli contemplati ai commi 2 e 3, il direttore dell'esecuzione, con la procedura di cui al comma 1, potrà irrogare al Fornitore, in relazione alla gravità del fatto, una penale da euro 100,00 a euro 300,00.
7. Per la riscossione delle penali e la rifusione degli eventuali ulteriori danni il Consiglio regionale può rivalersi, anche tramite trattenuta per compensazione, sui crediti vantati dal Fornitore nei confronti del Consiglio regionale, nonché sulla garanzia definitiva prestata ai sensi dell'articolo 14, che, in tal caso, deve essere reintegrata nei termini ivi previsti.
8. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore, cui saranno addebitati i relativi costi, ferma restando l'applicabilità delle penali di cui sopra.
11. Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore, il Fornitore deve notificare immediatamente tale circostanza al direttore dell'esecuzione per il tramite di PEC.

Art. 10 - Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del codice civile

1. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 9, il Consiglio regionale ha facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al Fornitore a mezzo PEC contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - a) applicazione di penali per un ammontare pari ad almeno il dieci per cento del corrispettivo contrattuale annuo;
 - b) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 13;
 - c) in caso di violazione dei codici di comportamento di cui all'articolo 18;
 - d) in caso di violazione dei divieti di cessione del contratto e sulle norme relative al subappalto di cui all'articolo 15;

- e) in caso di violazione del Patto di integrità di cui all'articolo 19;
 - f) in caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81 del 2008 oppure inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
 - g) in caso di mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva, eventualmente escussa, ove non sia possibile valersi sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore, entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta tramite PEC da parte del Consiglio regionale;
 - h) in caso di gravi violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali;
 - i) in caso di verifiche con esito negativo in merito al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione dichiarati in sede di procedura, fatte salve le ulteriori conseguenze previste ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice;
 - j) abbandono o sospensione di tutto o parte del servizio oggetto del contratto, non dovuti a cause di forza maggiore, fatta salva l'applicazione della penale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a);
 - k) mancato rispetto, per più di quattro volte anche non consecutive, dei termini previsti per l'erogazione dei servizi oggetto del contratto di cui agli articoli 5 e 6.
2. L'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio e potrà provvedere, inoltre, a stipulare un nuovo contratto, addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Amministrazione stessa e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. È comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento dei danni conseguenti e l'esperimento di ogni altra azione che il Consiglio regionale ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Articolo 11 - Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 del d.lgs. 36/2023

1. L'Amministrazione può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 122 del Codice.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo.

Articolo 12 - Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'articolo 123 del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato mediante una formale comunicazione al Fornitore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come interpretato e modificato dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217. A tal fine, il Fornitore sottoscrive, su richiesta del Consiglio, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, contenente tra l'altro gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al presente contratto e la aggiorna tempestivamente in caso di modifica dei dati ivi dichiarati.

2. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e, in difetto di tale notificazione, esonera il Consiglio da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Art. 14 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice, il Fornitore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell'importo contrattuale netto. Non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 117, comma 2, e all'art. 106, comma 8, del Codice.
2. La cauzione è costituita con versamento della somma garantita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione, esclusivamente tramite il sistema Pago PA.
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. Il beneficiario della polizza fideiussoria è il CRL.
5. La cauzione (o fideiussione) è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
6. Il CRL ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
7. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il CRL può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Diversamente, il CRL si riserva la facoltà di avvalersi della clausola di cui all'art. 10, comma 1, lettera g).
8. Ai sensi di legge la garanzia è svincolata dopo l'accertamento, da parte del DEC, della completa ottemperanza alle clausole contrattuali.
9. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di garanzia provvisoria dall'articolo 106 del Codice, ove richiamate dall'articolo 117 del medesimo Codice, salvo quanto previsto al comma 1.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. La cessione del contratto è nulla, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice.
2. In caso di contravvenzione al divieto di cui al comma 1, il Consiglio regionale potrà avvalersi della clausola risolutiva di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d).
3. Ai sensi dell'articolo 119 del Codice, non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Qualora il Fornitore affidi a terze parti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie in forza di

contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'affidamento del presente servizio, lo stesso è tenuto a darne comunicazione all'Ente.

4. Il subappalto è autorizzato dall'amministrazione qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4 del suindicato articolo.

Art. 16 -Trattamento dei dati personali nell'ambito del servizio

1. Nello svolgimento dei servizi di cui al presente Foglio patti e condizioni, il Fornitore, nella persona del rappresentante legale pro tempore o di suo delegato in base a valida procura, agisce come titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 e dell'art. 24 e ss. del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, "RGPD") e, come tale, è obbligato e espressamente s'impegna al rispetto del citato RGPD, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché di qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile al servizio affidato, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e le prescrizioni previste dalle "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" pubblicate dall'Agid, quando applicabili, e a svolgere il servizio osservando le misure di sicurezza e i parametri di riservatezza previsti dalle norme in modo da ridurre al minimo i rischi di sicurezza.
2. Salvo che per le finalità amministrative di stipulazione del contratto, il Fornitore, nell'ambito del servizio reso non può trattare dati personali di titolarità del Consiglio regionale, diversi da quelli di soggetti pubblici o già pubblici o destinati alla pubblicazione e comunque senza l'autorizzazione del Titolare.
3. I dati e le informazioni, nonché i testi degli interventi e dei documenti tradotti venuti a conoscenza del Fornitore in relazione all'esecuzione del presente contratto e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati del Fornitore non debbono in alcun modo e in nessuna forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte del Fornitore o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel Foglio patti e condizioni. Il Fornitore è responsabile per la sicurezza fisica e logica dei dati, dei documenti e delle informazioni che detenga. È in ogni caso fatto divieto al Fornitore di effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate ed in particolare è fatto divieto di pubblicare, cedere, donare o altrimenti disporre dei testi delle traduzioni e trascrizioni effettuate, senza la preventiva ed espressa richiesta o autorizzazione dell'Amministrazione consiliare. Al termine del contratto, il Fornitore non può conservare i materiali elaborati per conto del Consiglio regionale ed è tenuto a cancellarli o a restituirli secondo le indicazioni dell'Amministrazione stessa.
4. Il Fornitore, venuto a conoscenza di una specifica violazione o diffusione illecita dei materiali di cui ai commi precedenti, è tenuto a comunicare all'Amministrazione consiliare, tempestivamente e senza indebito ritardo, le eventuali situazioni che

possano determinare la diffusione o altro utilizzo indebito dei dati, delle informazioni o dei documenti di cui ai commi precedenti.

5. Tutte le autorizzazioni e le comunicazioni dal presente articolo devono essere richieste o trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale (protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it) e indirizzate al dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto.
6. Qualora nel corso dell'incarico affidato il Fornitore debba procedere al trattamento di dati personali per conto del Consiglio regionale, l'Amministrazione consiliare, in qualità di Titolare del trattamento, procederà ad adottare l'accordo di designazione del soggetto aggiudicatario in conformità all'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679. Il Fornitore è tenuto alla sottoscrizione dell'accordo stesso. In tal caso, il Fornitore si obbliga a adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto e nell'atto di nomina di cui all'art. 28 RGPD.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali nell'ambito delle operazioni di affidamento e gestione del contratto – Patto di riservatezza

1. Tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, personali e/o di qualunque altro genere, che verranno a conoscenza del Fornitore in conseguenza dei servizi resi all'Amministrazione consiliare sono considerati riservati. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati tali dati, a conservarli, per il tempo necessario all'esecuzione del contratto in modo sicuro, a non divulgarli in alcun modo e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli relativi all'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza dei suddetti obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti o collaboratori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Il presente Patto di riservatezza deve intendersi vincolante anche dopo la cessazione del presente contratto.
4. Il Consiglio regionale s'impegna a trattare, in conformità al RGPD e al d.lgs. 196/2003, i dati personali conferiti dal Fornitore e dai soggetti dallo stesso incaricati per le sole finalità di definizione e gestione del contratto e dei relativi pagamenti, provvedendo alle informative, alle comunicazioni e alle pubblicazioni dei dati relativi all'affidamento, secondo quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, dal d.lgs. 33/2013 e dalle altre norme in materia, come descritto nell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD.

Art. 18 - Rispetto del codice di condotta dei dipendenti pubblici e del Consiglio regionale

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente foglio patti e condizioni, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di Comportamento del personale del Consiglio regionale della Lombardia adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 24 ottobre 2022 n. 356, consultabile sul portale istituzionale del Consiglio regionale al seguente indirizzo:

<https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/amministrazione-trasparente/personale/codice-disciplinare-e-di-condotta>

Art. 19 - Rispetto del patto di integrità e relative sanzioni

1. Il Fornitore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal Patto di integrità per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 ottobre 2015, n. 400.
2. In esso i riferimenti ai d.lgs. 163/2006 e al d.lgs. 50/2016, devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice, ai sensi dell'art. 226, comma 5, del Codice stesso.
3. Il Fornitore ha l'onere di pretendere il rispetto del Patto anche dai propri subfornitori. La clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto deve essere inserita nei contratti stipulati dal Fornitore con i propri subfornitori.
4. La violazione degli obblighi del Patto da parte del Fornitore comporta, alternativamente o cumulativamente, l'applicazione della penale di cui all'articolo 10, comma 3, la revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e).
5. Il Consiglio può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 20 - Divieto di pantouflage e relative sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. Il divieto e le sanzioni non si applicano ai contratti stipulati prima del 28/11/2012.

Articolo 21 - Segnalazione violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) da parte di lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici

1. Ai sensi del d.lgs. 24/2023, i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione consiliare che, nell'interesse pubblico e dell'integrità del Consiglio regionale della Lombardia, segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consiglio regionale le violazioni di norme nazionali ed europee che consistono in illeciti penali, civili, contabili e amministrativi, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti, o sottoposti ad altra misura, determinata dalla segnalazione, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere segnalata all'ANAC per i provvedimenti di competenza. Sono previste forme di garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante il cui nominativo non può essere comunicato se non con il consenso del segnalante o in caso di legittima richiesta dell'Autorità giudiziaria e contabile.

2. L'aggiudicatario è tenuto a informare i propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati in prestazioni o servizi per l'Amministrazione consiliare della tutela di cui al comma 1 e a renderli edotti che sul portale del Consiglio regionale è messa a disposizione, nella sezione "Segnalazione di violazioni nell'amministrazione (whistleblowing)", la "Procedura per la segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) ai sensi del decreto legislativo 24/2023", con i dati di contatto del RPCT, le istruzioni e il link alla piattaforma web "Segnalazione illeciti", nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Articolo 22 - Stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato, per corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice ed è esente dall'imposta di bollo (Allegato I.4. del Codice).

Articolo 23 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

1. Per ogni controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Libro V, Parte I, Titolo II del Codice, in materia di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
2. Esperiti non utilmente tali rimedi, in caso di controversie di qualsiasi natura inerenti al contratto e alla sua esecuzione, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 24 - Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente foglio patti e condizioni si applica la normativa vigente in materia. Tutti i riferimenti a disposizioni legislative e regolamentari sono da intendersi riferite alla formulazione della norma in vigore al momento dell'aggiudicazione.

CLAUSOLE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 1341 DEL C.C.

Ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, sono individuate le clausole di cui agli articoli 2 (facoltà di proroga del contratto e di differimento del termine finale), 7 (Valore del servizio, corrispettivi, modalità e termini di pagamento – Revisione prezzi), 8 (responsabilità del fornitore e danno d'immagine), 9 (penali), 10 (clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del codice civile), 12 (recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023), 14 (garanzia definitiva), 15 (divieto di cessione del contratto e subappalto), 22 (stipulazione del contratto) e 23 (risoluzione delle controversie e Foro competente), del presente Foglio patti e condizioni.

Firma digitale per accettazione

TABELLA I - ELENCO SERVIZI E LINGUE

Legenda ceppi linguistici
Lingue romanze: francese, spagnolo, portoghese, gallego, catalano, romeno
Lingue germaniche: tedesco, inglese, olandese, lingue scandinave (danese, norvegese, svedese)
Lingue slave: russo, ceco, slovacco, serbo, croato, sloveno, bulgaro, ungherese
Lingue sinotibetane: cinese
Lingue semitiche: arabo, ebraico
Lingue nipponiche: giapponese

Servizio di traduzione (a cartella)
Lingue romanze
Lingue germaniche (tedesco/inglese)
Lingue germaniche (olandese/lingue scandinave)
Lingue slave
Lingue sinotibetane
Lingue nipponiche
Lingue semitiche
Servizio di interpretariato simultaneo compreso chouchotage (giornata intera - 7 ore)
Lingue romanze
Lingue germaniche (tedesco/inglese)
Lingue germaniche (olandese/lingue scandinave)
Servizio di interpretariato simultaneo compreso chouchotage (mezza giornata – 3h30)
Lingue romanze
Lingue germaniche (tedesco/inglese)
Lingue germaniche (olandese/lingue scandinave)
Lingue slave
Lingue sinotibetane
Lingue nipponiche
Servizio di interpretariato in consecutiva (giornata intera - 7 ore)
Lingue romanze
Lingue germaniche (tedesco/inglese)
Lingue germaniche (olandese/lingue scandinave)
Lingue slave

Servizio di interpretariato in consecutiva (mezza giornata – 3h30)
Lingue romanze
Lingue germaniche (tedesco/inglese)
Lingue germaniche (olandese/lingue scandinave)
Lingue slave
Lingue sinotibetane
Lingue nipponiche
Eventuale servizio di TRADUZIONE urgente
Eventuale lavorazione DTP servizio di TRADUZIONI